



COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. del

Ai Sigg.ri Dirigenti
E p.c., Al sindaco
Agli Assessori
Al collegio dei revisori dei conti
Al Nucleo di valutazione
SEDE

OGGETTO: Disciplina dell'accesso civico ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 33/2013 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 97/2016. Prime modalità operative.

Come noto il Decreto legislativo 97 del 25/05/2016 all'art. 6 ha sostituito l'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 (decreto trasparenza) e inserito l'art. 5 bis, entrambi relativi all'istituto dell'accesso civico.

Il novellato articolo 5 del decreto Trasparenza prevede due tipologie di accesso civico:

- al comma 1 si conferma il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, come previsto dalla norma originaria;
- al comma 2 si introduce una nuova tipologia di accesso civico, che l'Anac chiama accesso civico generalizzato e che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis.

Entrambe le tipologie di accesso sopra richiamate non risultano sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessitano di motivazione e sono gratuite, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali.

L'art. 5 bis prevede le esclusioni e i limiti all'accesso civico, riportando ai commi 1 e 2 le eccezioni relative e al comma 3 le eccezioni assolute.

Si coglie l'occasione per rammentare che l'istituto dell'accesso civico si affianca e non sostituisce l'accesso documentale previsto dalla Legge 241/1990, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore.

Considerato che gli Enti a far data dal 23/12/2016 sono tenuti a garantire la piena operatività di quanto previsto dalle norme sopra indicate, si ritiene, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento di accesso agli atti e documenti amministrativi e accesso civico, di fornire alcune prime disposizioni operative al fine di uniformare l'attività degli Uffici relativamente al nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato.

MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'istanza di accesso civico generalizzato, pertinente a dati e documenti ulteriori di cui non è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013:

- a)** Può essere presentata da chiunque.
- b)** Non necessita di motivazione.
- c)** Può essere presentata anche per via telematica (e-mail, Pec) ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.oristano.it oppure istituzionale@pec.comune.oristano.it.
- d)** E' in carta libera.
- e)** Deve identificare i dati e i documenti richiesti.
- f)** Deve essere indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o in alternativa all'ufficio trasparenza.

L'accesso civico generalizzato è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. Nel caso in cui l'ufficio che riceve l'istanza di accesso civico non sia quello che detiene i dati o i documenti, entro due giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede all'inoltro all'ufficio competente e, per conoscenza, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. L'ufficio competente provvede entro i termini previsti e invia la comunicazione di avvenuto adempimento al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, in caso di accoglimento, in assenza di controinteressati, li trasmette tempestivamente al richiedente.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente preposto al Settore competente a formare il documento, a detenerlo stabilmente, o a detenere i dati, ovvero un altro dipendente dallo stesso delegato. Nel caso di atti infraprocedimentali il Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente preposto al Servizio competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Controinteressati

Nel caso siano individuati soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 bis del decreto 33/2013, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Decorso il termine di dieci giorni, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, il Responsabile del procedimento provvede sull'istanza di accesso civico accogliendola totalmente o parzialmente, rifiutandola totalmente o parzialmente, differendo l'accesso.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile del procedimento ne

dà comunicazione al controinteressato e trasmette i dati o i documenti richiesti al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e inoltrare ricorso al difensore civico.

Esclusioni assolute all'accesso generalizzato

L'accesso civico generalizzato è tassativamente escluso nei casi di:

- a)** Segreto di Stato come definito dall'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
- b)** Nei casi in cui il divieto di accesso o divulgazione siano previsti dalla legge, (es. norme in materia di segreto statistico, bancario, segreto istruttorio in materia penale ecc.).
- c)** Nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti (es. atti di stato civile, anagrafe della popolazione residente, archivi di stato, elenchi di contribuenti).
- d)** Nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
- e)** Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
- f)** Con riguardo ai pareri redatti dagli uffici comunali o da legali o da professionisti interni ed esterni all'Amministrazione e acquisiti dalla stessa, in relazione a procedimenti che si trovino in una fase contenziosa o precontenziosa, anche in ossequio alla disciplina dettata dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.. I pareri di cui sopra sono accessibili se rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e ne costituiscono presupposto logico-giuridico.
- g)** Gli atti e i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, e nel caso gli stessi contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In tal caso l'accesso è consentito ai sensi della L. 241/90, se l'accesso è finalizzato alla tutela di un diritto della personalità o di un altro diritto o libertà inviolabile. In tale ultimo caso inoltre l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile se la situazione giuridicamente rilevante che s'intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato.
- h)** Gli atti e le certificazioni relativi ai dipendenti e i loro fascicoli personali compresi quelli attinenti al trattamento economico individuale, rapporti informativi o valutativi, nelle parti relative alla vita privata o alla riservatezza.
- i)** Gli atti e i documenti attinenti a procedimenti penali e/o procedimenti disciplinari nonché quelli relativi a procedure conciliative o arbitrali.

Esclusioni relative all'accesso generalizzato

- 1)** L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a)** La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica.
 - b)** La sicurezza nazionale.
 - c)** La difesa e le questioni militari.

- d)** Le relazioni internazionali.
- e)** La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- f)** La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza di del pregiudizio concreto:
 - ✓ Gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità Giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
 - ✓ I rapporti con la procura della repubblica e con la procura generale della corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati i soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali.
- g)** Il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - ✓ Gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
 - ✓ Le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità e i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
 - ✓ Verbali e atti istruttori relativi a ispezioni, verifiche e accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio.
- 2)** L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a)** La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. In particolare sono sottratte all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto i seguenti atti, documenti e informazioni:
 - ✓ Relazioni dei servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite all'autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificamente previsti da norme di legge;
 - ✓ Notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
 - b)** La libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove la rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti e informazioni:
 - ✓ Gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari;
 - ✓ Gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi e i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato.
 - c)** Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Se i limiti sopra riportati riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. Gli stessi limiti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi sopra riportati sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Istruttoria delle istanze di accesso civico generalizzato

Al momento della ricezione dell'istanza di accesso civico generalizzato il responsabile del procedimento:

a) Procede alla valutazione circa la sussistenza dei limiti assoluti come sopra specificati. Nel caso dalla valutazione emerga la sussistenza dei predetti limiti comunica al richiedente il diniego all'accesso civico entro il termine di trenta giorni.

b) Procede alla valutazione circa la sussistenza dei limiti relativi come sopra specificati.

La valutazione sulla sussistenza di detti limiti deve avere riguardo a un pregiudizio concreto e probabile degli interessi pubblici e/o privati e deve mirare alla verifica dell'esistenza di un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio stesso. Detta valutazione quindi deve essere compiuta rispetto al momento e al contesto in cui il dato o il documento vengono richiesti e non in termini assoluti. Nel caso in cui, a seguito della suddetta valutazione, accerti la sussistenza dei limiti inerenti la tutela degli interessi pubblici o privati come meglio precisati al paragrafo precedente, punti 1 e 2, il Responsabile del procedimento adotterà un provvedimento motivato con cui nega o differisce l'accesso dandone comunicazione al richiedente. La motivazione del provvedimento dovrà:

- indicare chiaramente quale tra gli interessi che vengono pregiudicati;
- dimostrare che il pregiudizio concreto emergente dalla valutazione effettuata dipende direttamente dalla divulgazione dei dati e documenti richiesti;
- dimostrare che lo stesso pregiudizio è un evento altamente probabile e non soltanto possibile.

Nell'ipotesi in cui dalla valutazione di cui sopra emerga la possibilità di tutelare gli interessi attraverso l'utilizzo della tecnica dell'oscuramento di alcuni dati o mediante la divulgazione di una parte soltanto dei dati o dei documenti, il responsabile del procedimento consente l'accesso previa adozione delle suddette misure. Dette valutazioni devono essere effettuate anche nel caso in cui eventuali controinteressati abbiano presentato opposizione all'istanza di accesso civico. In tal caso il responsabile del procedimento, esaminate le motivazioni a supporto della comunicazione di opposizione all'accesso, decide in merito all'accoglimento o meno dell'opposizione in parola e trasmette il proprio provvedimento di accoglimento, differimento o rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato al richiedente e al controinteressato.

Mezzi di tutela.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente:

a) Può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

- b)** Può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- c)** Può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico della Regione Sardegna all'indirizzo difensorecivico@consreg Sardegna.it, o a mezzo raccomandata A.R. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Le modalità di cui sopra si applicano anche avverso alla decisione del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione in caso di richiesta di riesame.

Si comunica che i modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione modulistica. Alla presente si allegano:

- MODELLO DI COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI
- MODELLO DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
- LINEE GUIDA ANAC

Si prega di voler comunicare la presente a tutti i collaboratori interessati.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele